

IL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

Visto il testo unificato concernente “Rimborso delle spese sostenute per le cure oncologiche” sulle proposte di legge abbinata: n. 17/2021 “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici” e n. 18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”;

Udito il Relatore dell'atto nella seduta n. 7 del 14 aprile 2021;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

- 1) di proporre alla IV Commissione assembleare permanente l'inserimento, nel testo unificato “Rimborso delle spese sostenute per le cure oncologiche” relativo alle proposte di legge abbinata: n. 17/2021 “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici” e n. 18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”, della seguente clausola valutativa e delle disposizioni ad essa strettamente connesse, come di seguito specificato:

Art. 5 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale con decorrenza dall'anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, presenta, a cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione di questa legge e una valutazione dei risultati ottenuti. La relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero delle richieste ammesse a rimborso, differenziate per Area vasta di provenienza e per destinazione regionale o extraregionale, in base alle tipologie delle prestazioni (procedure di tipo diagnostico, terapeutiche, riabilitative, interventi chirurgici, visite di controllo) di cui all'articolo 2 nonché alle spese di cui all'articolo 3;
- b) il numero delle richieste non ammesse e le motivazioni dell'esclusione;
- c) l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
- d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento e le eventuali proposte.

Il Presidente
F.to. Jessica Marozzi

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE*(seduta del 19 aprile 2021)*

Viste le proposte di legge n. 17 e n. 18 in testo unificato “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”, *Parere ex articolo 91 R.l.*;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di rinviare la proposta alla Commissione referente, affinché provveda ad apportare le opportune modifiche, tenuto conto che lo stanziamento indicato per la copertura della spesa relativa all’annualità 2021 risulta già impegnato.

Il Presidente
f.to Renzo Marinelli

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE*(seduta del 26 aprile 2021)*

Viste le proposte di legge n. 17 e n. 18 in testo unificato “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche”, *Parere ex articolo 91 R.I.*;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Renzo Marinelli

Relazione tecnico finanziaria sulle proposte di legge n. 17 (Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici) e n. 18 (Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche) nel testo unificato "Rimborso delle spese sostenute per le cure oncologiche"

*Art. 1
(Finalità)*

L'articolo enuncia le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 2
(Prestazioni)*

L'articolo specifica per quali tipologie di prestazioni è riconosciuto il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche; definisce anche il soggetto al quale è riconosciuto il rimborso medesimo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 3
(Rimborso delle spese)*

L'articolo stabilisce chi eroga il rimborso e specifica le spese soggette al rimborso medesimo.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata secondo quanto previsto all'articolo 6.

*Art. 4
(Spese di viaggio)*

L'articolo esplicita le spese di viaggio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 5
(Criteri di erogazione)*

L'articolo definisce i criteri di erogazione del rimborso delle spese previste all'articolo 3.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza la spesa per il rimborso a supporto delle cure oncologiche per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La copertura è individuata come di seguito indicato nella tabella. Per gli anni successivi al 2023 la spesa medesima trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anni successivi al 2023
Missione 13/ Programma 7	1.885.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Missione 13/ Programma 7/ Capitolo 2130710175	1.885.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

L'articolo stabilisce le norme transitorie e i tempi per l'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda di analisi tecnico normativa

proposte di legge n. 17/2021 e n. 18/2021

Testo unificato

Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale, i quali non contengono limitazioni rispetto al rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali; è diretto, infatti, ad assicurare una più ampia garanzia al diritto alla salute attraverso il rimborso di specifiche spese a soggetti residenti nei comuni della Regione che effettuano, sul territorio della Regione Marche e di altre Regioni italiane, determinate prestazioni sanitarie.</p> <p>Il quadro normativo nazionale è rappresentato principalmente dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) il quale, all'articolo 2, nel delineare le competenze legislative ed amministrative delle Regioni, precisa che spetta alle stesse, in particolare, "la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute". In materia di ISEE le norme più rilevanti sono rappresentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) e dagli articoli 4 sexies e 28 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).</p> <p>Riguardo alla compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, si evidenzia che il medesimo, in quanto finalizzato alla tutela di soggetti in condizione di fragilità, determinata da patologie oncologiche, è in armonia con l'articolo 32, primo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute, definendolo non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela nelle sue diverse situazioni soggettive. La previsione di fasce di red-</p>

	<p>dito, con la priorità per quelle più basse, pone poi l'intervento stesso in conformità con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza. La lettura che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha dato infatti a tale principio ha portato ad enucleare anche un generale principio di "ragionevolezza", alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse (cfr., tra le altre, C. Cost. n. 15 del 1960, n. 96 del 1980, n. 204 del 1982).</p> <p>Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale, l'intervento incide nella materia "tutela della salute", oggetto di potestà concorrente delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; con riguardo all'ISEE incide nella materia "livelli essenziali di assistenza", oggetto di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione medesima.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. L'articolo 5 stabilisce, infatti, che la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute, assumendo iniziative al riguardo.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L'intervento non incide sulla legge regionale 28 giugno 1993, n. 16 (Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona). Tale legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio regionale di oncoematologia pediatrica nell'ambito dell'ex Azienda ospedaliera Salesi di Ancona (ora Struttura Operativa Semplice di Oncoematologia pediatrica del Dipartimento Materno infantile), al fine di potenziare le attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei bambini affetti da tumori e leucemia. La stessa legge prevede all'articolo 12 il rimborso di specifiche spese al familiare che assiste costantemente il bambino oncoematopatico nell'ospedale Salesi di Ancona o a domicilio, qualora la famiglia risieda fuori dalla città di Ancona; le stesse spese sono riconosciute anche ai familiari dei bambini ricoverati presso la struttura di Ematologia e Centro trapianti di Pesaro.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>L'intervento non comporta delegificazione e si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa. Si demandano alla Giunta regionale i criteri per l'erogazione del rimborso delle spese con riferimento alle fasce di reddito sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con priorità per quelle più basse. Si demandano, altresì, alla stessa Giunta gli ulteriori criteri per l'attuazione della legge e i tempi e le modalità del rimborso delle spese.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del</p>	<p>Non vi sono altre proposte di legge in materia analoga all'esame del Consiglio – Assemblea legislativa.</p>

Consiglio regio- nale e relativo iter	
--	--